

Regolamento del Tribunale penale federale

dell'11 febbraio 2004

Il Tribunale penale federale,
vista la legge del 4 ottobre 2002¹ sul Tribunale penale federale (LTPF),
adotta il seguente regolamento:

Capitolo 1: Organizzazione

Sezione 1: Amministrazione del Tribunale

Art. 1 Corte plenaria

¹ Alla Corte plenaria spettano i compiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a–e della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF).

² Essa è inoltre competente per:

- a. il giuramento dei giudici e dei giudici istruttori (art. 11 cpv. 2 LTPF);
- b. la nomina della direzione del Tribunale per due anni (art. 16 cpv. 1 LTPF);
- c. la costituzione delle corti penali e delle corti dei reclami penali per due anni (art. 17 cpv. 1 LTPF);
- d. la nomina dei presidenti delle corti per due anni (art. 18 cpv. 1 LTPF);
- e. l'adozione del preventivo e del consuntivo all'attenzione dell'Assemblea federale;
- f. la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro con il segretario generale.

³ Ogni membro del Tribunale può chiedere al presidente la convocazione della Corte plenaria.

Art. 2 Decisioni

¹ La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente agli articoli 15 capoversi 2 e 3 e 19 LTPF. La decisione per circolazione degli atti è esclusa se un membro del Tribunale chiede la discussione di una causa.

² Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale.

RS 173.710

¹ RS 173.71

Art. 3 Direzione del Tribunale

¹ La direzione del Tribunale è costituita da almeno tre persone ed è composta:

- a. dal presidente;
- b. dal vicepresidente;
- c. dal presidente di una corte penale e da quello di una corte dei reclami penali.

² La presidenza è assunta dal presidente del Tribunale o, in sua assenza, dal vicepresidente. In caso di impedimento, il presidente della Corte dei reclami penali e quello della Corte penale possono farsi rappresentare da un membro del Tribunale da loro designato.

³ Alla direzione del Tribunale competono:

- a. la stesura del preventivo e del consuntivo all'attenzione della Corte plenaria;
- b. l'emanazione di decisioni sul rapporto di lavoro dei giudici, sempre che la legislazione non attribuisca tale competenza a un'altra autorità;
- c. la garanzia di un adeguato perfezionamento professionale del personale;
- d. il rilascio di autorizzazioni che consentono ai giudici di esercitare attività al di fuori del Tribunale (art. 7 LTPF);
- e. la nomina dei cancellieri e la loro assegnazione alle corti (art. 22 cpv. 1 LTPF);
- f. la vigilanza sul segretariato generale;
- g. l'adempimento di obblighi di denuncia nei confronti di altre autorità;
- h. tutte le questioni in materia di personale dei membri del Tribunale, degli impiegati e dei giudici istruttori, sempre che tali questioni non siano delegate al segretariato generale o alla direzione dell'Ufficio dei giudici istruttori;
- i. tutte le altre questioni che il presente regolamento non affida a un altro organo.

⁴ La direzione del Tribunale può delegare il disbrigo di determinate pratiche al presidente o al segretariato generale.

⁵ Ogni membro della direzione del Tribunale può chiedere al presidente la convocazione della direzione del Tribunale.

Art. 4 Decisioni

¹ La direzione del Tribunale prende le sue decisioni conformemente all'articolo 19 LTPF. Affinché siano valide, è necessario che alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipino almeno tre membri del Tribunale.

² Il segretario generale partecipa alle sedute della direzione del Tribunale con voto consultivo e tiene il verbale.

Art. 5 Presidenza

Il presidente del Tribunale:

- a. rappresenta il Tribunale verso l'esterno;
- b. presiede la Corte plenaria e la direzione del Tribunale;
- c. convoca la Corte plenaria e la direzione del Tribunale e decide sull'attuazione della procedura per circolazione;
- d. concede l'assistenza giudiziaria nei confronti di altre autorità;
- e. autorizza la consultazione di atti relativi a procedimenti conclusi.

Art. 6 Segretariato generale

¹ Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale compresi i servizi scientifici. Dirige il segretariato della Corte plenaria e degli organi amministrativi.

² Il segretario generale è in particolare competente per:

- a. eseguire le decisioni prese dalla Corte plenaria e dalla direzione del Tribunale;
- b. informare l'opinione pubblica conformemente all'articolo 17;
- c. tutte le questioni assegnate per disbrigo al segretariato generale dalla Corte plenaria o dalla direzione del Tribunale.

Art. 7 Firma

¹ Il presidente e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Corte plenaria o della direzione del Tribunale.

² Il presidente firma individualmente laddove l'affare è di sua esclusiva competenza.

³ Il segretario generale firma individualmente in tutti gli affari amministrativi.

Sezione 2: Organi giurisdizionali**Art. 8** Corte penale

¹ La Corte penale è composta dai giudici assegnatili dalla Corte plenaria. Se necessario, il presidente del Tribunale penale federale può ordinare ai membri della Corte dei reclami penali di prestare il proprio concorso a titolo provvisorio.

² Alla Corte penale competono i compiti assegnatili dall'articolo 26 LTPF o da altre leggi federali.

Art. 9 Corte dei reclami penali

¹ La Corte dei reclami penali è composta dai giudici assegnatili dalla Corte plenaria. Se necessario, il presidente del Tribunale penale federale può ordinare ai membri della Corte penale di prestare il proprio concorso a titolo provvisorio.

² Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dall'articolo 28 LTPF o da altre leggi federali.

³ La Corte dei reclami penali può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro del collegio giudicante chiede la discussione.

Art. 10 Ripartizione delle cause e composizione dei collegi giudicanti

¹ I presidenti delle corti ripartiscono le cause tra i membri delle proprie corti e stabiliscono la composizione dei collegi giudicanti. Possono delegare l'istruzione delle procedure e la direzione di singole udienze a un membro della propria corte. In tal caso, al membro della corte competono anche le funzioni presidenziali ai sensi del capoverso 2.

² Laddove la legge federale del 15 giugno 1934² sulla procedura penale utilizza le nozioni «presidente» o «presidente della Corte penale federale», il rispettivo compito spetta al presidente della Corte penale.

³ Il presidente della Corte dei reclami penali può delegare a un altro membro della corte le competenze che la legislazione gli attribuisce.

Art. 11 Gestione della cause e delle pratiche

D'intesa con il segretario generale, i presidenti delle corti stabiliscono chi è responsabile della gestione delle cause e delle pratiche per la loro corte.

Art. 12 Cancellieri

¹ I cancellieri adempiono i compiti secondo l'articolo 22 LTPF.

² Adempiono altri compiti che i presidenti delle corti o la direzione del Tribunale affidano loro.

Sezione 3: Ufficio dei giudici istruttori federali

Art. 13

¹ I giudici istruttori federali costituiscono l'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI). L'UGI ha la sua sede a Berna e può gestire uffici esterni.

² Nell'esercizio delle loro attività giudiziarie, i membri dell'UGI sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge. Sottostanno alla vigilanza legale della Corte dei reclami penali conformemente all'articolo 28 capoverso 2 LTPF.

³ L'organizzazione dell'UGI e la vigilanza generale sono disciplinate in un regolamento.

² RS 312.0

Capitolo 2: Funzionamento del Tribunale

Art. 14 Tenuta

I membri del Tribunale, i cancellieri e i rappresentanti delle parti assistono alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.

Art. 15 Riprese e registrazioni

Durante le udienze sono vietate le riprese e le registrazioni effettuate da terzi. Il divieto è applicabile all'aula dell'udienza e all'edificio del Tribunale nonché a tutti gli altri siti in cui si tiene un'udienza del Tribunale penale federale.

Art. 16 Approvazione e firma delle sentenze

¹ Le motivazioni delle sentenze sono messe in circolazione per approvazione presso i membri che hanno partecipato alla pronuncia della sentenza.

² Nelle cause semplici o in caso di particolare urgenza, basta l'approvazione del presidente del collegio giudicante.

³ Le sentenze delle corti sono firmate dal giudice che ha presieduto l'udienza e dal cancelliere. In caso di impedimento, firma un altro membro coadiuvante del Tribunale.

⁴ Le altre sentenze sono firmate dal membro responsabile del Tribunale e da un cancelliere eventualmente coadiuvante. In caso di impedimento, firma il presidente della corte o un membro del Tribunale da questi designato.

Art. 17 Informazione

Al segretario generale competono l'informazione e le relazioni pubbliche. In merito a procedimenti pendenti o conclusi, informa su istruzione del presidente della relativa corte o del membro che ha presieduto l'udienza.

Capitolo 3: Disposizione finale

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004.

11 febbraio 2004

In nome del Tribunale penale federale:

Il presidente, Alex Staub

La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi

